



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 giugno 2020
(OR. en)

9110/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0133 (NLE)**

**EPPO 15
COPEN 170
FIN 399
GAF 18
CSC 175**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	26 giugno 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 279 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 279 final.

All.: COM(2020) 279 final



Bruxelles, 26.6.2020
COM(2020) 279 final

2020/0133 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") è stato adottato il 12 ottobre 2017 ed è entrato in vigore il 20 novembre 2017.

Conformemente all'articolo 20 di detto regolamento, la Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento amministrativo iniziale dell'EPPO finché questa non avrà la capacità di eseguire il proprio bilancio.

Una condizione preliminare per l'istituzione dell'EPPO è la selezione e la nomina dei membri e del personale, in particolare dei procuratori europei che, insieme al procuratore capo europeo, costituiscono il collegio dell'EPPO. Il collegio dell'EPPO deve prendere alcune decisioni cruciali di natura generale senza le quali l'EPPO non può iniziare le sue attività. Tra queste figurano l'adozione del regolamento interno dell'EPPO e del regime applicabile ai procuratori europei delegati, e la nomina dei procuratori europei delegati e del direttore amministrativo.

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, ciascuno Stato membro partecipante deve designare tre candidati che: a) sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato; b) offrono tutte le garanzie di indipendenza; c) possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

Inoltre, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, ricevuto il parere motivato del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del medesimo regolamento, seleziona e nomina uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro in questione. Se il comitato di selezione ritiene che un candidato non soddisfi le condizioni necessarie all'esercizio delle funzioni di procuratore europeo, il suo parere è vincolante per il Consiglio.

Il 13 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939.

Secondo la regola VII, paragrafo 2, di tali regole di funzionamento, in seguito all'audizione dei candidati designati dagli Stati membri per il posto di procuratore europeo, il comitato di selezione emette un parere sulle qualifiche dei candidati in relazione all'esercizio delle funzioni di procuratore europeo. Il comitato indica esplicitamente se un candidato designato da uno Stato membro soddisfa o meno le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939; in caso negativo chiede allo Stato membro interessato, tramite il segretariato, di designare un numero corrispondente di nuovi candidati. Il comitato di selezione stabilisce poi la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza. La graduatoria rispecchia l'ordine di preferenza del comitato di selezione e non è vincolante per il Consiglio.

In conseguenza di questa regola, qualora uno Stato membro non presenti tre candidati ammissibili entro un termine ragionevole, il comitato di selezione non può fornire al

Consiglio il parere motivato sui candidati e la procedura di selezione non può essere completata. Ciò potrebbe impedire al Consiglio di nominare tempestivamente il procuratore europeo per tale Stato membro e pertanto potrebbe ritardare l'istituzione e l'entrata in funzione dell'EPPO.

Dall'esperienza acquisita con il processo di selezione dei primi procuratori europei è emerso che uno Stato membro potrebbe incontrare notevoli difficoltà nell'individuare e designare i candidati ammissibili e, in casi eccezionali, potrebbe risultargli oggettivamente impossibile designare il numero necessario di candidati ammissibili entro un termine ragionevole.

L'obiettivo della presente proposta è consentire al comitato di selezione di presentare al Consiglio un parere motivato su due soli candidati ammissibili in casi eccezionali e debitamente giustificati, ossia qualora sia sufficientemente dimostrato che è oggettivamente impossibile per uno Stato membro individuare un terzo candidato ammissibile entro un termine ragionevole, nonostante abbia profuso tutto l'impegno necessario a tal fine, tenuto conto delle circostanze eccezionali in cui si trova tale Stato membro. In tali circostanze, il comitato di selezione potrebbe trasmettere al Consiglio il suo parere motivato unicamente su due candidati ammissibili e il Consiglio sarebbe libero di procedere sulla base di tale parere.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'istituzione dell'EPPO è prevista dall'articolo 86 del TFUE. L'EPPO sarà il primo organo dell'UE con poteri di indagine e azione penale relativi a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e sarà un attore del tutto innovativo nel panorama giudiziario europeo. La creazione dell'EPPO dovrebbe portare a una politica più coerente ed efficace in materia di azione penale per i reati a danno del bilancio dell'UE, che consentirebbe di aumentare il numero di azioni penali e di condanne, nonché il tasso di dissuasione e di recupero dei fondi dell'Unione persi a causa di pratiche fraudolente.

Con la presente proposta di modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1696, la Commissione rispetta i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 20, dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2017/1939. La proposta permetterà di completare le necessarie procedure di selezione e nomina dei procuratori europei dell'EPPO e di avviare tempestivamente le sue attività. La proposta è quindi pienamente coerente con le disposizioni vigenti nei rispettivi settori strategici.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente iniziativa è coerente con le altre normative dell'Unione e gli sviluppi legislativi volti a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 291 del TFUE in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'adozione e la modifica delle regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 possono essere adottate solo dalle istituzioni dell'Unione in virtù di un potere di esecuzione e sono pertanto una competenza esclusiva non soggetta al principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La presente proposta si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi proposti ed è quindi conforme al principio di proporzionalità. La proposta è direttamente connessa all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1939 ed è essenziale per garantire la rapida istituzione e l'inizio delle attività dell'EPPO.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'articolo 14, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, prevede tale strumento giuridico.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

In considerazione della natura mirata e limitata della presente proposta e del fatto che essa soddisfa l'obbligo imposto alla Commissione dall'articolo 14, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, non sono state realizzate valutazioni ex post, consultazioni dei portatori di interesse né una valutazione d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Data la natura della presente misura, non è necessaria alcuna attuazione.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

La proposta non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La modifica consentirebbe al comitato di selezione di presentare al Consiglio il suo parere motivato su due soli candidati ammissibili in casi eccezionali e debitamente giustificati, ossia qualora sia sufficientemente dimostrato che è oggettivamente impossibile per uno Stato membro individuare un terzo candidato ammissibile entro un termine ragionevole, nonostante abbia profuso tutto l'impegno necessario a tal fine, tenuto conto delle circostanze eccezionali incontrate da tale Stato membro. In tali circostanze, il comitato di selezione potrebbe trasmettere al Consiglio il suo parere motivato unicamente su due candidati ammissibili e il Consiglio sarebbe libero di procedere sulla base di tale parere.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")¹, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Procura europea è stata istituita per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, e i loro complici.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/1939 stabilisce che il Consiglio debba nominare ogni procuratore europeo selezionandolo fra tre candidati qualificati designati da ciascuno Stato membro dopo aver ricevuto un parere motivato dal comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, di detto regolamento.
- (3) La selezione e la nomina dei procuratori europei che, insieme al procuratore capo europeo, costituiscono il collegio dell'EPPO è condizione preliminare per l'istituzione dell'EPPO.
- (4) Il 13 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939².
- (5) Secondo la regola VII, paragrafo 2, di tali regole di funzionamento, in base alle conclusioni cui è giunto a seguito dell'esame delle candidature e dell'audizione, il comitato di selezione emette un parere sulle qualifiche dei candidati in relazione all'esercizio delle funzioni di procuratore europeo e indica esplicitamente se un candidato soddisfa o meno le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939. Il comitato di selezione motiva il suo parere. Qualora i candidati designati non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, la stessa regola prevede che il comitato di selezione, tramite il segretariato, chieda allo Stato membro interessato di designare un numero corrispondente di nuovi candidati.
- (6) In deroga a tale regola, il comitato di selezione dovrebbe avere la possibilità di presentare al Consiglio il suo parere motivato su due soli candidati ammissibili qualora

¹ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

² GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8.

sia sufficientemente dimostrato che è oggettivamente impossibile per uno Stato membro individuare un terzo candidato ammissibile entro un termine ragionevole, nonostante abbia profuso tutto l'impegno necessario a tal fine, tenuto conto delle circostanze eccezionali in cui si trova tale Stato membro. In tale situazione è opportuno che il comitato di selezione abbia la possibilità di presentare al Consiglio il suo parere su due candidati designati ammissibili e che il Consiglio possa procedere alla nomina in base a un elenco di due soli candidati ammissibili.

- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio.
- (8) Per garantire l'avvio tempestivo delle attività dell'EPPO, è opportuno che la presente decisione di esecuzione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella regola VII, paragrafo 2, che figura nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

"In via eccezionale, qualora sia sufficientemente dimostrato che è oggettivamente impossibile per uno Stato membro individuare un terzo candidato ammissibile entro un termine ragionevole nonostante abbia profuso tutto l'impegno necessario a tal fine, e tenuto conto delle circostanze eccezionali in cui si trova tale Stato membro, il comitato di selezione può, previa consultazione dello Stato membro interessato e fornendo motivazioni sufficienti, presentare al Consiglio il suo parere motivato su due soli candidati ammissibili."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente